

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DEL PD DELLA REGIONE LAZIO**

La Direzione Regionale emana il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD della Regione LAZIO.

**ARTICOLO 1
(Convocazione del procedimento elettorale)**

1. La procedura per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale avviene con il voto degli iscritti al Partito Democratico, come disposto dall'art. 21, comma 4 dello Statuto nazionale. Nelle Unioni regionali che prevedano nello Statuto l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale attraverso Primarie, la procedura di elezione avverrà in due fasi, la prima riservata agli iscritti, la seconda riservata agli elettori che partecipano alle Primarie, fermi restando le procedure e i principi del regolamento quadro nazionale per lo svolgimento dei congressi regionali.
2. È possibile presentare le candidature alla Segreteria regionale, accompagnate dalle relative piattaforme politico-programmatiche e dai simboli delle liste collegate a ogni candidato, fra le ore 17.00 e le 19.00 di **venerdì 26 maggio 2023**.
3. La discussione e il voto degli iscritti sulle candidature a Segretario/a regionale si svolgerà **da martedì 30 maggio a domenica 11 giugno 2023**.
4. Le Primarie per la scelta del/della Segretario/a e dell'Assemblea regionale sono fissate il giorno **18 giugno 2023** dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

**ARTICOLO 2
(Commissione regionale e Commissioni provinciali)**

1. La Commissione regionale per il congresso è formata da un numero variabile tra 13 e 17 componenti, ed è nominata dalla Direzione Regionale **entro giovedì 27 aprile 2023**. La Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore.
2. La Commissione regionale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:
 - formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
 - certificare i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
 - certificare i risultati delle assemblee di Circolo per la selezione dei candidati segretario;
 - formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
 - predisporre i kit per le operazioni elettorali;
 - predisporre il modello di verbale per registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee di Circolo;
 - certificare i risultati delle Primarie, ove previste, e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale.

3. La Commissione regionale è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati riguardo all'applicazione del presente Regolamento e alle procedure previste dal comma 2 del presente articolo.

4. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all'Assemblea regionale.

5. I componenti della Commissione regionale fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 8, commi 2 e 4 del presente regolamento.

6. Le Direzioni provinciali, nominano in ciascuna provincia, **entro venerdì 5 maggio 2023**, la Commissione provinciale per il Congresso, formata al massimo da 11 componenti. Ciascuna Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale e a segretario provinciale. La Commissione elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore. In caso di inottemperanza da parte delle direzioni federali, entro il 6 maggio la commissione regionale nomina in surroga dell'organismo inottemperante la commissione federale per il congresso regionale.

7. La Commissione provinciale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:

- Certificare i nuovi iscritti 2023 entro **martedì 16 maggio 2023**;
- calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale;
- nominare un garante per ogni riunione di circolo;
- assicurarsi che il segretario del circolo abbia l'anagrafe certificata degli iscritti;
- curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e nominare i relativi Presidenti di seggio e gli scrutatori;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle assemblee di circolo per la selezione dei candidati segretario;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di seggio delle primarie del 18 giugno 2023.

ARTICOLO 3

(Congressi dei circoli e delle federazioni provinciali)

1. I congressi di circolo delle Federazioni provinciali che non rinnovano gli organismi si svolgono contestualmente alla convenzione di circolo per il congresso regionale.

ARTICOLO 4

(Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)

Le candidature a Segretario/a regionale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate **entro le ore 19.00 di venerdì 26 maggio 2023** presso la Commissione regionale per il Congresso.

1. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, gli iscritti al Partito Democratico al 2022 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2023, nonché i nuovi iscritti per il 2023 entro **venerdì 12 maggio 2023**.
2. Le candidature a Segretario regionale devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra trecento e cinquecento, distribuiti in almeno il 60 % delle federazioni provinciali.
3. La Commissione regionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4. L'ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio regionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo.
5. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
6. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.

ARTICOLO 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di circolo per la presentazione delle linee politico-programmatiche dei candidati e la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono nel periodo compreso **tra il 30 maggio e l'11 giugno 2023**.
2. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di circolo, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto:
 - gli iscritti al Partito Democratico al 2022 (compresi gli iscritti delle forze costituenti, nel Lazio Art. 1 e POP, che hanno partecipato al congresso nazionale) e che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2023 al momento del voto, nonché i nuovi iscritti entro il **12 maggio 2023**.
3. Ogni Commissione provinciale ha l'obbligo di fornire ad ogni circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata dei nuovi iscritti 2023 non oltre i 2 giorni antecedenti la data delle riunioni di Circolo. In caso di assenza,

impossibilità di funzionamento o inottemperanza, le anagrafi sono certificate dalla Commissione regionale per il Congresso.

4. È compito della Commissione Regionale predisporre le scheda da utilizzare nelle eventuali votazioni Primarie per l'elezione del segretario regionale.

5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.

6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta. La convocazione della riunione deve essere spedita, anche per via telematica o messaggistica, a tutti gli iscritti al circolo almeno 2 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e, nel caso si debba procedere a votazione, l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Subito dopo aver compilato il verbale il Presidente trasmette i risultati dello scrutinio alla Commissione regionale.

9. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, procede quindi al relativo conteggio dei risultati ottenuti dai candidati a Segretario regionale in ciascuna provincia e, sulla base degli stessi, proclama i primi due candidati a segretario regionale che parteciperanno alle elezioni primarie.

ARTICOLO 6

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale determina **entro il 29 maggio 2023** la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale e definisce i collegi di voto.

2. L'assemblea Regionale è composta da 200 membri. Il numero dei componenti dell'Assemblea regionale da eleggere è suddiviso tra i collegi per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei deputati nelle più recenti elezioni politiche.

3. I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti nelle circoscrizioni elettorali corrispondenti alle 6 federazioni del Partito del Lazio.

4. In ciascun Collegio possono essere presentate una o più liste collegata/e a ciascun candidato alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circostrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte dal rappresentante del candidato alla segreteria regionale.

5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale **entro le ore 19 del 14 giugno 2023**. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero minimo di candidati pari al totale degli eletti nel collegio medesimo e da un numero massimo pari al 150% degli eligendi nel collegio.

6. La Commissione regionale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio.

7. L'elettorato passivo è riservato ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.

8. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto, le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta al momento del voto.

9. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso collegio, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

10. La Commissione regionale determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie entro il 30 maggio 2023. Entro il **9 giugno 2023** devono essere nominati i presidenti di seggio e gli scrutatori.

11. Si vota **dalle ore 8 alle ore 20 del 18 giugno 2023**.

12. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione regionale. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla commissione nazionale, proclama eletti i membri dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

13. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base delle preferenze ottenute dai candidati nel collegio.

ARTICOLO 7
(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale i soggetti di cui all'articolo 4 dello Statuto nazionale.
2. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori con l'indicazione del nome e cognome, dei dati anagrafici, della residenza dell'elettore e dell'eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. Il modulo per la registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei dati al fine di ricevere comunicazioni e informazioni sull'attività del Partito Democratico.
3. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di 2 euro destinato alla copertura delle spese. L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale collegate alla candidata/o Segretaria/o. Ogni elettore può, inoltre, esprimere una doppia preferenza di genere dei candidati della lista.

ARTICOLO 8
(Proclamazione dei risultati ed elezione del Segretario regionale)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale da tenersi **il 22 giugno 2023**.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente e i due vicepresidenti.
3. Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea.
4. I candidati alla carica di Segretario regionale che non risultano vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio entrano - a titolo personale - a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

ARTICOLO 9
(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico

e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.

3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.

4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 45 e seguenti dello Statuto nazionale, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

5. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.

6. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alla Commissione territorialmente competente che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 10

(Costi, mezzi di propaganda, limiti di spesa e rendiconti)

La materia dei costi e dei mezzi di propaganda elettorale sono normate dal regolamento nazionale per il congresso.

ARTICOLO 11

(Norme di salvaguardia)

I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionale si impegnano:

- a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
- a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti nel presente Regolamento.

La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del Regolamento nazionale e del presente regolamento.

ARTICOLO 12

(Delega approvazione regolamenti federali)

La direzione regionale del PD Lazio delega le direzioni che devono rinnovare i propri organismi ad approvare il regolamento federale entro il 5 maggio, per chiudere il percorso congressuale della federazione non oltre la pausa estiva (entro il 19 luglio 2023).

PARTE II

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI DELLE FEDERAZIONI CHE NON RINNOVANO I PROPRI ORGANISMI

ARTICOLO 13

(Convocazione dei congressi di circolo e Commissioni provinciali)

1. I congressi di circolo delle federazioni che non rinnovano i propri organismi si tengono contestualmente alla fase degli iscritti del congresso regionale.
2. La Commissione provinciale deve:
 - predisporre le schede da utilizzare nelle votazioni nei congressi di circolo;
 - predisporre il modello di verbale nel quale registrare i risultati delle votazioni;
 - certificare e proclamare i risultati dei congressi di Circolo;
 - assicurarsi che il segretario del circolo abbia l'anagrafe certificata dei nuovi iscritti 2023.
3. La Commissione provinciale invia un proprio delegato ai congressi di circolo, con la funzione di garante, che sovrintende alla regolarità dello svolgimento dell'assemblea.
4. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

ARTICOLO 14

(Svolgimento dei congressi di circolo)

1. I congressi di circolo provvedono in un'unica giornata all'elezione del segretario e del direttivo di circolo. I congressi di circolo delle federazioni che non votano il rinnovo dei propri organismi si svolgono nella medesima data nella quale si svolge la fase del congresso regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del Regolamento regionale per il Congresso.
2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a segretario e componente del direttivo di circolo, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, gli iscritti al Partito Democratico al 2022 (compresi gli iscritti delle forze costituenti, nel Lazio Art. 1 e POP che hanno partecipato al congresso nazionale) che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2023, nonché i nuovi iscritti per il 2023 al **12 maggio 2023**.

3. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di circolo, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto:

- gli iscritti al Partito Democratico al 2022 (compresi gli iscritti delle forze costituenti, nel Lazio Art. 1 e POP che hanno partecipato al congresso nazionale) che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2023 al momento della votazione, nonché i nuovi iscritti entro il **12 maggio 2023**.

4. Ogni Commissione provinciale ha l'obbligo di fornire ad ogni circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata dei nuovi iscritti 2023 non oltre i 2 giorni antecedenti la data delle riunioni di Circolo. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza, le anagrafi sono certificate dalla Commissione regionale per il Congresso.

5. In apertura dei congressi di circolo, su proposta del segretario uscente o, in sua assenza, del rappresentante inviato dalla Commissione provinciale, viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario di circolo. Fa parte della presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

6. Ad avvenuto insediamento della presidenza, il congresso di circolo, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del proprio direttivo, che, possono avere un numero massimo pari a 30 membri, e comunque non superiore ad 1/3 degli iscritti al circolo.

7. In apertura dei congressi di circolo vengono presentate le linee politiche e programmatiche dei candidati assicurando a ciascuna/o di esse/i pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Ciascun candidato a segretario può indicare un delegato che la espone in sua sostituzione.

8. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

9. I congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La presidenza del congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.

10. Il congresso di circolo è convocato dal segretario uscente oppure dalla Commissione congressuale provinciale. La convocazione del congresso di circolo deve essere comunicata, anche in via telematica, agli iscritti almeno 2 giorni prima dello svolgimento e, oltre alla data, deve indicare il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 13 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

11. È compito della Commissione provinciale predisporre il modello delle schede da utilizzare nelle votazioni previste nei congressi di circolo, prevedendo schede e urne distinte per l'elezione dei diversi livelli di partito.

12. Nei congressi di circolo, alla fine del dibattito, vengono posti in votazione il documento proposto ed eventuali ordini del giorno.

ARTICOLO 15 **(Segretario e Direttivo di circolo)**

1. Le candidature a segretario di circolo e la lista di candidati al direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del congresso e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento. Alla candidatura a segretario è allegata una proposta relativa all'attività politica e organizzativa del circolo. La commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle candidature. Non si può sottoscrivere più di una candidatura.

2. Il Segretario di circolo è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al direttivo di circolo. La presidenza del congresso stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste per l'elezione del Direttivo che deve avvenire comunque entro e non oltre tre ore dall'inizio dei lavori.

3. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario che autorizza il collegamento e non possono contenere un numero di candidati al direttivo superiore al numero previsto dei membri dell'organismo e non inferiore a un terzo.

4. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. La presidenza del Congresso ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste.

5. I candidati al direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

6. Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura.

7. I componenti del direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

8. È eletto segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei membri eletti nel direttivo.

9. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del direttivo, il direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

ARTICOLO 16

I Congressi delle Unioni Comunali si terranno in una fase successiva e saranno normati con apposito regolamento delle direzioni provinciali.